

CONDIZIONI GENERALI PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI SPAZI E AULE DELL'ATENEO.

Il concessionario si impegna a rispettare le condizioni generali di seguito riportate:

1. Le presenti condizioni generali regolano le modalità e i termini di concessione in uso temporaneo degli spazi e delle aule dell'Università degli Studi di Padova.
2. Con la concessione d'uso l'Università assume l'obbligo di mettere a disposizione del concessionario le sale e i servizi individuati per il periodo indicato. Il concessionario dichiara espressamente di aver preso visione e/o di conoscere le caratteristiche strutturali e tecniche delle sale e dei servizi e che gli stessi sono idonei all'utilizzo richiesto esonerando a tale fine l'Università da qualsiasi responsabilità al riguardo.
3. E' fatto obbligo al concessionario di precisare nelle comunicazioni e nel materiale pubblicitario che l'iniziativa si terrà presso apposita sala dell'Università degli Studi di Padova.
4. Il concessionario si impegna ad utilizzare i locali richiesti esclusivamente per lo svolgimento dell'iniziativa sopra indicata e a non cedere a terzi l'utilizzo di detti spazi.
5. Il corrispettivo per la concessione in uso temporaneo della sale e degli eventuali servizi è determinato sulla base del tariffario vigente che il concessionario dichiara di ben conoscere e di accettare.
6. Il concessionario interno si impegna a pagare l'importo dovuto entro il termine di 7 giorni prima dell'evento, con le modalità di pagamento disciplinate dalla regolamentazione interna.

Il concessionario esterno all'Università, qualora sia un soggetto privato o comunque non sia soggetto all'obbligo di fatturazione elettronica di cui alla L. 244/2007 e al D.M. 3 aprile 2013, si impegna a pagare l'importo dovuto entro il termine di 7 giorni prima dell'evento, salvi casi eccezionali concordati con il concedente, mediante accredito sul conto corrente bancario indicato nel modulo di richiesta;

Il concessionario esterno all'Università, qualora sia un soggetto pubblico o sia comunque soggetto all'obbligo di fatturazione elettronica di cui alla L. 244/2007 e al D.M. 3 aprile 2013, impegna a pagare l'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, mediante accredito sul conto corrente bancario indicato nel modulo di richiesta.

7. Nel caso di mancato pagamento dell'importo entro il termine indicato al punto precedente, l'Università revocherà la concessione e non procederà a nuove concessioni in uso dei relativi locali al medesimo soggetto, fatto salvo l'eventuale diritto al risarcimento dei danni a favore dell'Università.

8. Gli importi esposti nel tariffario sono al netto di I.V.A .

9. E' fatto divieto assoluto di effettuare ritocchi di colore e di imbiancature, operazioni di taglio o comunque alterazioni o manomissioni delle Strutture, degli impianti e degli arredi. Eventuali allestimenti provvisori che comportino la modifica temporanea dell'assetto dei locali devono essere previamente autorizzati ed eseguiti a cura e spese del concessionario, fermo restando che devono rimanere comunque inalterate le condizioni esistenti e che deve essere ripristinato il preesistente stato dei luoghi al termine dell'utilizzo.

L'eventuale utilizzo di attrezzature di terzi o di proprietà del concessionario non comporta una riduzione del costo e deve essere previamente autorizzato dal soggetto concedente. Le modalità di immissione di tali attrezzature nei locali dell'Ateneo e le modalità di utilizzo dovranno essere preventivamente concordate con il concedente. In ogni caso, l'onere della valutazione del rischio ricade sul concessionario. Tali attrezzature devono avere tutte le certificazioni richieste a norma di legge.

Eventuali allestimenti che comportino la modifica temporanea dell'assetto dei locali devono essere previamente autorizzati dal soggetto concedente e devono essere eseguiti a cura e a spese del concessionario, nel rispetto di tutte le norme e misure di sicurezza.

Le Strutture eventualmente impiegate dal concessionario dovranno essere autoportanti. Al termine del periodo di utilizzo il concessionario dovrà lasciare le sale e i locali annessi nello stesso stato d'uso o funzionamento in cui li ha ricevuti.

Il concessionario dovrà prendere conoscenza dei percorsi d'esodo, delle uscite di emergenza, dei presidi di sicurezza e delle procedure da seguire in caso di evacuazione indicate nelle planimetrie affisse all'interno dei locali. Ove l'evento svolto comporti la necessità di modifiche all'organizzazione del sistema di gestione dell'emergenza (ad esempio preclusione di uscita di emergenza e/o percorso d'esodo, ecc.) queste dovranno essere preventivamente concordate con il soggetto Concedente integrando, ove necessario la valutazione dei rischi, nelle modalità di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Il concessionario dovrà assicurare inoltre:

- il mantenimento delle zone di lavoro in condizioni ordinate e di salubrità;
- corrette e sicure condizioni di movimentazione delle persone e dei materiali;
- il controllo e la manutenzione di ogni impianto, ivi compresi quelli autorizzati ad essere immessi nei locali concessi per l'effettuazione dell'evento, che possa inficiare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

10. Il concessionario è a conoscenza che l'uso delle sale e delle aule non potrà essere concesso per attività e/o manifestazioni che non siano compatibili con la destinazione, funzione o caratteristiche dei locali. Il concessionario

è altresì a conoscenza che l'Università si riserva comunque la facoltà di non concedere l'autorizzazione per iniziative che a sua esclusiva insindacabile valutazione possano pregiudicare il decoro dell'Ateneo.

11. Il concessionario riconosce che l'Università può revocare la concessione per impossibilità sopravvenuta per cause non dipendenti dalla volontà dell'Ateneo, in particolare attinenti la sicurezza e l'ordine pubblico. Nel caso di revoca della concessione il richiedente, fatta salva la restituzione dell'importo già versato, non avrà diritto al risarcimento di danni o altri compensi.

12. La concessione in uso degli spazi di pertinenza dell'Università comporta il rispetto e la corretta manutenzione dei locali, ivi compresi gli arredi e le attrezzature in dotazione.

In particolare sarà cura del concessionario vigilare affinché:

- siano rispettate le condizioni imposte dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli ambienti e dei lavoratori e qualsivoglia altro vincolo d'uso esistente;

- non sia superata la capienza massima prevista per ciascuno spazio o aula;

- non vengano modificate e manomesse le parti fisse degli immobili;

- non vengano affissi alle porte o pareti locandine, manifesti o altro né tantomeno praticati fori nei pannelli, nei pavimenti e nelle Strutture in genere;

- non vengano danneggiati o trafugati arredi, attrezzature, suppellettili e quant'altro messo a disposizione;

- siano lasciate libere e ben visibili le uscite di sicurezza, come pure gli estintori, gli idranti e i cartelli segnaletici.

All'interno delle sale e locali annessi è vietato fumare e introdurre sostanze infiammabili o pericolose.

13. Al termine del periodo di utilizzo concordato il concessionario dovrà lasciare le sale e i locali annessi nello stesso stato d'uso o funzionamento in cui li ha ricevuti, liberandoli quanto prima, previo accordo con il concedente per quanto concerne le tempistiche.

Decorso il termine previsto, documenti e materiali verranno eliminati con oneri a carico del concessionario e senza obblighi e responsabilità alcuna da parte dell'Università.

14. Il concessionario sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni a cose o persone, ammanchi e manomissioni verificatisi durante il periodo di utilizzo delle sale e manleverà e terrà indenne l'Università da eventuali pretese di terzi al riguardo. Il soggetto concedente ha la facoltà di disporre in ogni momento appositi sopralluoghi al fine di verificare il rispetto di quanto contemplato nel disciplinare d'uso ed, in caso di accertata inosservanza, di adottare gli opportuni provvedimenti.

15. Sono a carico del concessionario gli adempimenti in materia di obbligo di comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza o di diritto d'autore o di altri obblighi e autorizzazioni previsti dalla normativa in vigore in relazione al tipo di manifestazione.

16. In caso di esposizione di beni soggetti a leggi di tutela che quindi necessitino di particolare vigilanza, la spesa per tale servizio sarà a carico del concessionario.

17. L'Università declina ogni responsabilità inerente alla custodia dei beni di proprietà di terzi introdotti nei locali in conseguenza dell'iniziativa e ai danni da chiunque arrecati a tali beni e il concessionario manleverà e terrà indenne l'Università da eventuali pretese sue o di terzi al riguardo. A copertura di tale responsabilità l'Università, qualora ne ravvisi la necessità, potrà richiedere la presentazione di idonea polizza assicurativa.

18. Il recesso del concessionario esercitato dopo i dieci giorni precedenti la data di inizio della manifestazione comporterà l'applicazione da parte dell'Università di una penale del 10% del corrispettivo complessivo che sarà trattenuta sul corrispettivo versato.

19. La concessione in uso temporaneo dei locali è subordinata all'accettazione di tutte le prescrizioni.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle condizioni generali di contratto sopra riportate e di accettarle integralmente.

Data,

Firma del concessionario

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 (clausole vessatorie) e seguenti del codice civile, il richiedente dichiara di conoscere e di accettare espressamente le disposizioni contenute agli articoli.....

Data,

Firma del concessionario